



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 34 Soggetta invio capigruppo N <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. MISURE DI
ATTENUAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL d.l. 25/05/2021, N. 73.
APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventuno** addi **sei** del mese di **settembre** alle ore 11.00, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in video conferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.l. n. 18/2020 e della deliberazione in data 10/04/2020 n. 16, i componenti la Giunta Comunale. All'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

SEMINO FABIO	SINDACO	Presente
VERNA MAURIZIO	VICE SINDACO	Presente
MARUFFO JACOPO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, in video conferenza, il Segretario Comunale Sig. MOGNI DOTT. GIANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 34 del 06.09.2021

OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. MISURE DI
ATTENUAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL d.l. 25/05/2021, N. 73.
APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO CONTO che:

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2021 si è provveduto a prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, predisposto dal soggetto gestore, validato dal soggetto incaricato C.S.R di Novi Ligure e ad approvare le tariffe Tari a decorrere dal 01/01/2021 per l'anno 2021;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 si è stabilito l'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, per riduzioni della TARI 2021 per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, (utenze cosiddette non domestiche) e le somme di cui al D.M. 1.4.2021 vincolate in avanzo di amministrazione 2020, per ulteriore riduzione della TARI 2021 per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo;
- Con la suddetta Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 veniva demandato alla Giunta Comunale ed al Responsabile di servizio per quanto di competenza la predisposizione e l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del provvedimento;

CONSIDERATO che, in materia di potestà regolamentare :

-l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il vigente regolamento TA.RI;

PREMESSO CHE l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI in particolare:

- Il DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19" convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 e successivamente abrogato dal decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6 bis e dell'art. 4;

- Il DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19" che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali. di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc;

- il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ad oggetto: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

- il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva U E 2020/739 del 3 giugno 2020;

- il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";

- il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";

- il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

-il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

- la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;

- il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;

- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;

- il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41” Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” (21g00049) (GU n.70 del 22-3-2021);

- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;

- il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”;

- la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”

- la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”;

- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6 laddove dispone:

"Art. 6 - Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30

dicembre 2020, n. 178 sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

RICHIAMATO inoltre l'art. 106 del D.L. 34/2020 Decreto Crescita l'articolo 39 del D.L. 104/2020 Decreto Agosto con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "FONDONE Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021";

CONSIDERATO che:

– tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

– è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

– le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

– nel corso dell'anno 2020, con provvedimento n.17 del 30/07/2020 il Consiglio Comunale aveva ritenuto opportuno:

* riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., in considerazione della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2020 in relazione alle predette attività; pertanto di stabilire, per l'anno 2020 un'agevolazione quantificata in:

-riduzione del tributo TARI, ritenendo congruo un periodo di riferimento pari a 3 (tre) mesi non applicando la componente variabile della tariffa e ricondotta solamente alle limitazioni del look down del 1° sem. 2020 ;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti, tra gli altri, fondi derivanti da contributi COVID e destinate ad agevolazioni TARI 2020 non utilizzati pari ad € 7.360,72;

PRESO atto del riparto Allegato A del fondo 2021 di cui all'art. 6, co 1, del decreto -legge n. 73 del 25/05/2021 che stabilisce la quota di trasferimenti da destinare alle utenze non domestiche pari ad € 4.563,00;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, sia le Utenze Non Domestiche, in quanto colpite dagli effetti, diretti ed indiretti, derivanti dalle ulteriori restrizioni sopracitate, sia delle Utenze Domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso non continuativo i cui utenti non hanno potuto utilizzare per diversi mesi durante il primo look down nel 2020 e successivamente tra la fine del 2020 e inizio 2021;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 con la quale si prende atto di dette agevolazioni e dove vengono stabilite le linee guida a cui la Giunta Comunale e il Responsabile del Servizio Finanziario devono attenersi nell'adottare il presente provvedimento;

CONSIDERAO che l'amministrazione ha dato priorità alle esigenze delle utenze non domestiche andando a riconoscere riduzioni adeguate e solo successivamente ha preso in considerazione le utenze domestiche, con le caratteristiche di cui sopra, alle quali ad oggi non era mai stata riconosciuta alcuna agevolazione, tenendo conto delle limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

RITENUTO pertanto recepire le sopra citate linee guida e determinare quanto segue:

- alle attività economiche chiuse o limitate a fine anno 2020 e nel 2021 per effetto di appositi provvedimenti delle Autorità Governative o Regionali, articolando le riduzioni, a seconda che la chiusura sia stata per l'intero periodo o per parte di esso (riconosciute d'ufficio);
- alle utenze connesse ad attività le cui restrizioni sono determinate non per effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza Covid 19 (su istanza di parte);
- alle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o non continuativo tenendo conto che la limitazione di spostamento tra regione e in alcuni periodi anche all'interno della stessa zona, ne ha impedito l'utilizzo da parte degli utenti;
- la destinazione avverrà sotto forma di riduzione della parte variabile calcolata sulla tariffa 2021;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie per le Utenze Non Domestiche (utilizzando l'ammontare disponibile riferito all'anno 2021 pari a € 4.563,00), definendo i seguenti criteri:

- a) riduzione TARI massima del 58%
percentuale corrispondente ad un periodo di mesi 7 (novembre 2020 - maggio 2021, e applicata alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

Cat. 5- Alberghi con ristorante,

Cat. 6 - Alberghi senza ristorante

Cat. 16 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie, Circoli

Cat. 17 - Bar, Caffè, Pasticceria

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2021 e per le utenze non in regola con il versamento TARI 2020, l'agevolazione sarà riconosciuta solo per il periodo gennaio-maggio 2021.

- b) riduzione Tari del 42%

percentuale corrispondente ad un periodo di 5 mesi (gennaio - maggio 2021), e applicata alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alla categoria:

Cat. 10 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e Altri Beni Durevoli

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2021.

c) riduzione Tari destinata alle Utenze Non Domestiche, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato; in linea con i presupposti per l'esenzione dell'acconto Imu 2021, la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni), e che hanno presentato relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021.

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente sulla parte variabile della tariffa, da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2021, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento TARI 2021 (2° rata scadenza 30/11/2021).

L'importo disponibile e destinato per l'agevolazione di cui al punto c) è calcolato al netto delle riduzioni d'ufficio del 58% e del 42% alle categorie interessate ed indicate nei punti a) e b). La percentuale massima di riduzione applicabile ad ogni singolo utente è pari al 42%, fino al raggiungimento della quota disponibile di trasferimento compensativo dello stato;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, dopo aver preso in considerazione le esigenze delle utenze non domestiche, intende concedere una riduzione, sino all'importo massimo di € 7.360,72, alle Utenze Domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o non continuativo coinvolte nelle restrizioni dettate durante i look down 2020 e 2021 portando in detrazione l'agevolazione sugli avvisi TARI a ruolo 2021, con riduzione del 15% della tariffa variabile (tale percentuale va ad aggiungersi alla riduzione in vigore ed applicata da alcuni anni pari al 15%)

Tale riduzione è riconosciuta d'ufficio essendo già note le abitazioni destinate a "seconde case" rimaste inutilizzate per diversi mesi a causa dell'emergenza sanitaria e già portata in detrazione nell'avviso di pagamento TARI 2021. Il criterio di riconoscimento dell'agevolazione tiene conto delle risorse massime disponibili pari a € 7.360,72;

Verificato che il complessivo stanziamento di Bilancio per tali misure risulta pari ad € 11.923,72

Rilevato che per le forme di intervento sopra indicate, rientrano nella fattispecie di interventi finanziabili con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

Visto il Testo Unico degli Enti locali n. 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari (parte variabile della tariffa) alle Utenze Non Domestiche nel seguente modo:

a) riduzione TARI massima del 58%

percentuale corrispondente ad un periodo di mesi 7 (novembre 2020 - maggio 2021, e applicata alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:

Cat. 5- Alberghi con ristorante,

Cat. 6 - Alberghi senza ristorante

Cat. 16 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie, Circoli

Cat. 17 - Bar, Caffè, Pasticceria

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2021 e per le utenze non in regola con il versamento TARI 2020, l'agevolazione sarà riconosciuta solo per il periodo gennaio-maggio 2021.

b) riduzione Tari del 42%

percentuale corrispondente ad un periodo di 5 mesi (gennaio - maggio 2021), e applicata alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alla categoria:

Cat. 10 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e Altri Beni Durevoli

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2021.

c) riduzione Tari destinata alle Utenze Non Domestiche, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato; in linea con i presupposti per l'esenzione dell'acconto Imu 2021, la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni), e che hanno presentato relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021.

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente sulla parte variabile della tariffa, da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2021, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento TARI 2021 (2° rata scadenza 30/11/2021).

L'importo disponibile e destinato per l'agevolazione di cui al punto c) è calcolato al netto delle riduzioni d'ufficio del 58% e del 42% alle categorie interessate ed indicate nei punti a) e b). La percentuale massima di riduzione applicabile ad ogni singolo utente è pari al 42%, fino al raggiungimento della quota disponibile di trasferimento compensativo dello stato;

Le riduzioni di cui al punto a) b) c) sono finanziate utilizzando il trasferimento il cui ammontare disponibile riferito all'anno 2021 è pari a € 4.563,00

2) di concedere una riduzione sino all'importo massimo di € 7.360,72 per le Utenze Domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o non continuativo coinvolte nelle restrizioni dettate durante i look down 2020 e 2021 portando in detrazione l'agevolazione sugli avvisi TARI a ruolo 2021, con riduzione del 15% della tariffa variabile (tale percentuale va ad aggiungersi alla riduzione in vigore ed applicata da alcuni anni pari al 15%);

Tale riduzione è riconosciuta d'ufficio essendo già note le abitazioni destinate a "secondo case" rimaste inutilizzate per diversi mesi a causa dell'emergenza sanitaria e già portata in detrazione nell'avviso di pagamento TARI 2021. Il criterio di riconoscimento dell'agevolazione tiene conto delle risorse massime disponibili pari a € 7.360,72;

3) di provvedere alle necessarie variazioni al bilancio di previsione, con successivo provvedimento, per l'esatta contabilizzazione delle agevolazioni riconosciute;

4) Di dichiarare, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI DOTT. GIANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 15.09.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI DOTT. GIANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 06.09.2021

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI DOTT. GIANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 20.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MOGNI GIANNI